



Informazioni sull'obbligo della prova

La presente scheda informativa è rivolta in primo luogo ai collezionisti e ai detentori di esemplari CITES (ad es. tartarughe, orchidee, oggetti in avorio, cactus ecc.).

Cosa implica, in relazione a tali esemplari, l'obbligo della prova menzionato nella legge federale CITES? Qui di seguito viene fornita una risposta ai quesiti principali che emergono sull'argomento.

Dove è sancito l'obbligo della prova?

Nella legge federale LF-CITES, RS 453:

Art. 10 Obbligo della prova

1 Chi possiede esemplari delle specie di cui agli allegati I–III CITES deve disporre dei documenti che consentono di verificarne la provenienza e l'origine, nonché la legalità della circolazione.

2 Chi cede a terzi tali esemplari deve consegnare al destinatario i documenti di cui al capoverso 1.

L'obbligo della prova è una novità?

No. In effetti già nell'ordinanza sulla conservazione delle specie, valida dal 01/07/2007 al 30/09/2013, era previsto il sequestro da parte dell'Ufficio federale degli esemplari di cui, al momento dei controlli, non si fosse in grado di provare l'acquisto legale.

Cosa si intende per obbligo della prova e a quali documenti ci si riferisce?

Nella legge non si specifica quali documenti vengono accettati come prova, ma tale aspetto è regolamentato in maniera dettagliata nella relativa ordinanza sui controlli CITES (RS 453.1):

Art. 4 Obbligo della prova (art. 10 LF-CITES)

1 La legalità della circolazione può essere comprovata mediante la presentazione di documenti d'importazione o certificati di origine.

Con tale formulazione si intendono tutti i documenti ufficiali, ossia emessi da un'autorità, quali autorizzazioni d'importazione, lasciapassare o certificati di possesso (autorizzazioni di detenzione).

2 Qualora la probabilità che si tratti di esemplari messi illegalmente in circolazione sia esigua, come prova della legalità della circolazione di esemplari acquistati in Svizzera di una specie non fortemente minacciata di estinzione, gli organi di controllo possono accettare anche ricevute di acquisto, attestati di consegna, fotografie o dichiarazioni di testimoni.

Fra le specie considerate non fortemente minacciate rientrano, per quanto concerne la flora, le piante riprodotte artificialmente riportate nell'allegato II CITES (ad es. cactus, orchidee), e per quanto riguarda la fauna gli animali frequentemente oggetto di allevamento di cui all'allegato II CITES (ad es. testuggini mediterranee, pitoni, pappagalli, rane freccia).

Per esperienza si può affermare che di norma il detentore o collezionista sa esattamente quando, dove o da chi ha ricevuto un esemplare. Spesso hanno luogo anche scambi di esemplari o cessioni a fronte di un compenso simbolico, senza rilascio di una ricevuta. Pertanto, vengono accettati anche attestati di consegna emessi in un secondo momento con effetto retroattivo. È possibile che venga disposto un sequestro nel caso in cui per una buona parte degli esemplari di una collezione non venga esibito alcun giustificativo e/o si riesca a dimostrare l'importazione illegale.

3 La prova di cui al capoverso 2 è autorizzata anche per gli esemplari acquistati prima che la Convenzione fosse applicabile. Gli organi di controllo possono accettare anche perizie e documenti relativi all'eredità.

In un documento relativo all'eredità può essere menzionato, ad esempio, che la ricchissima collezione di oggetti di antiquariato del de cuius viene lasciata a una certa persona o a una certa associazione.

4 Gli esemplari delle specie di flora riprodotte artificialmente di cui agli allegati I–III CITES, acquistati in Svizzera da un offerente che commercia siffatti esemplari a titolo professionale, sono esentati dall'obbligo della prova di cui all'articolo 10 capoverso 1 LF-CITES.

Vengono effettuati più controlli presso i detentori e i collezionisti?

No, non sono previste variazioni rispetto alla prassi ormai consolidata da anni. In linea di massima si parte dal presupposto che tutti gli esemplari CITES presenti sul territorio elvetico siano stati importati nel rispetto delle normative vigenti oppure allevati o riprodotti artificialmente in Svizzera.

Si eseguono controlli nazionali nel momento in cui sussistono indizi concreti di un'importazione illegale.

Esempio 1: un pacchetto, stando a quanto risulta dai certificati d'accompagnamento, conterrebbe semplicemente dei "regali", e invece al suo interno si trovano 10 orchidee per le quali non si dispone delle necessarie autorizzazioni.

Esempio 2: viene chiesto a un automobilista che giunge in Svizzera se abbia con sé merci soggette a obbligo di notifica. La sua risposta è "No". A questo punto si procede al controllo, e vengono rinvenuti 2 pitoni reali.

Poiché in entrambi i casi sussistono indizi concreti, è ipotizzabile che in passato siano già state effettuate importazioni con le medesime modalità, e quindi si può decidere di disporre un controllo.